

PARCHI EOLICI – LE COMPETENZE REGIONALI

degli Avv.ti Luca Fiasconaro ed Antonio Cordasco

La competenza relativa alla individuazione dei siti su cui installare parchi eolici è affidata alle regioni solo dopo l'approvazione delle linee guida nazionali (C. cost., sentenza 26.11.2010 n. 344)

La materia della produzione di energia elettrica tramite impianti eolici è stata inizialmente disciplinata nel nostro ordinamento con il d. lgs. 29.12.2003, n. 387, con cui è stata data attuazione alla dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Detta normativa prescriveva il rilascio di una autorizzazione unica, da parte delle regioni o di altro soggetto da esse delegato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di ambiente e di paesaggio, per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Inoltre, tale decreto prevedeva che il ministero delle attività produttive, di concerto il ministero dell'ambiente e quello dei beni culturali, approvasse in conferenza unificata delle "Linee guida per l'approvazione dei progetti di impianti da fonti rinnovabili", volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

Nelle more della approvazione delle suddette linee guida, alcune regioni hanno provveduto a legiferare in materia, prevedendo specifici limiti alla localizzazione degli aerogeneratori sconosciuti alla legge statale, quali ad esempio l'obbligo per i comuni di dotarsi di un piano regolatore per l'installazione degli impianti eolici ovvero indici massimi di affollamento finalizzati a limitare il numero degli impianti autorizzabili in determinate aree (c.d. parametri di controllo).

La legittimità delle suddette norme regionali, in seguito alla proposizione di diverse questioni di legittimità innanzi i tribunali amministrativi, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

Difatti, secondo i giudici rimettenti, le disposizioni impugnate avrebbero violato sia

l'art. 117 cost. co. 2 lett. s), in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute, sia il terzo comma, avente ad oggetto le potestà concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al governo del territorio.

La Consulta, investita delle suddette problematiche, con sentenza 26.11.2010, n. 344 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme regionali della Puglia che prescrivevano limiti alla localizzazione degli impianti eolici, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale.

La Corte, uniformandosi a quanto già statuito in casi analoghi (Cfr. C. cost. n. 119/2010), ha invero precisato che l'indicazione da parte delle regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, co. 10, del d. lgs. 29.12.2003 n. 387, dovendosi qualificare l'indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.

E' stato inoltre precisato che la predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un'adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle regioni «*proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa*» (Cfr. C. cost. n. 16/2009).

“La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non con-

templa alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate”.

Occorre inoltre rilevare che, nelle more delle su citate pronunce di illegittimità costituzionale, e precisamente in data 18.9.2010, è stato pubblicato in G.U. il d. m. Sviluppo Economico 10.9.2010, recante *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, entrato in vigore il 3.10.2010.

Il decreto disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e consentirà finalmente di superare la frammentazione normativa del settore, al fine di assicurare uno sviluppo ordinato ed omogeneo delle infrastrutture energetiche.

Le Linee Guida dovranno essere applicate a tutte le procedure previste per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle strutture.

Per tali interventi è previsto il rilascio di una autorizzazione unica, di competenza della regione o dalla provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Per quanto riguarda invece gli impianti di minore dimensione, sono previste procedure differenziate: i c.d. *“piccoli impianti”*, cioè

quelli con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al d. lgs. 387/2003, potranno essere realizzati attraverso la procedura di DIA (oggi sostituita in parte dalla SCIA); gli *“impianti minori”* (es.: impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, ecc.), essendo qualificati come *“attività di edilizia libera”*, potranno essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori al comune.

Particolare attenzione è stata riservata inoltre al corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con particolare riferimento agli impianti eolici industriali, cui è dedicato uno specifico allegato.

Elementi per la valutazione positiva dei progetti sono, ad esempio, la buona progettazione degli impianti, il minore consumo possibile di territorio, il riutilizzo di aree degradate, soluzioni progettuali innovative e il coinvolgimento dei cittadini nella progettazione.

E' stata inoltre riservata alle regioni e province autonome la facoltà di individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.

Per ciascuna aree dovranno però essere spiegati i motivi dell'esclusione, relativi ad esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.

Le regioni e gli enti locali, a cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni, dovranno adeguare le proprie norme alle Linee guida entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore della suddetta normativa (1.1.2011).

«.....GA.....»